

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 15 ottobre 2008

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 ottobre 2008*) e che sono stati dichiarati inammissibili gli articoli aggiuntivi 1.07 Pisicchio e 1.08 Luciano Dussin.

Ricorda, inoltre, che nella medesima seduta di ieri si sono svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti. Comunica che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi ieri, martedì 14 ottobre, la Presidenza, ove necessario al fine di assicurare la conclusione dell'esame nei tempi stabiliti, si riserva di procedere a votazioni a scalare con riferimento agli emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate. In tale caso, per motivi di economia procedurale, saranno posti in votazione esclusivamente l'emendamento che più si allontana dal testo in esame e quello più vicino. Qualora questi emendamenti fossero respinti, risulteranno respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie; qualora invece uno dei due emendamenti risulti approvato, saranno conseguentemente posti in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle diverse proposte emendative.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, esprime un invito al ritiro degli emendamenti 1.3 Santelli, 1.5 Stracquadanio e 1.6 Bianconi, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7 Santelli purché riformulato nel senso di sopprimere le parole da: «e fino a 8 milioni» fino alla fine del periodo e inserendo la lettera *a-bis*) volta ad abrogare il terzo comma dell'articolo 12. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.9 Santelli e sull'emendamento 1.11 Luciano Dussin, a condizione che essi vengano riformulati nel senso di sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «un seggio» con le parole: «tre seggi». Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.17 Bernini purché riformulato nel senso di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente: Art. 56. - (*Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo*). - 1. Per il movimento o il partito politico che non abbia rispettato le disposizioni di cui all'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura pari al 30 per cento della somma ad esso spettante. La riduzione è incrementata in misura pari all'1,5 per cento della somma spettante, per ciascuna circoscrizione, oltre la prima, in cui si sia riscontrata la violazione. 2. La somma eventualmente

derivante dalla riduzione di cui al comma 1 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuta proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i generi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascuno di tali partiti o gruppi politici organizzati. 3. Le somme non assegnate ai sensi del comma 2 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso.».

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.24 Zeller purché riformulato nel senso di sostituire le parole «in almeno tre circoscrizioni» con le parole «in almeno la metà delle circoscrizioni». Esprime parere contrario sull'emendamento 1.32 Amici, pur condividendone la finalità, in quanto dalla sua applicazione deriverebbero seri rischi di annullamento del voto espresso.

Si riserva inoltre di esprimere il proprio parere sugli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47 del deputato Zeller. Si tratta di emendamenti condivisibili nella finalità, ma formulati in termini che potrebbero ingenerare dubbi interpretativi. Essi infatti sono volti a prevedere che la lista espressione di minoranze linguistiche, apparentata con un'altra lista che abbia superato la soglia di sbarramento del 5 per cento, non debba anch'essa superare tale soglia.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.49 Amici purché esso sia riformulato in termini identici agli emendamenti 1.50 Pisicchio e 1.51 Luciano Dussin, sui quali il proprio parere è favorevole.

Si riserva quindi di esprimere il proprio parere sull'emendamento 1.62 Santelli, volto ad inserire, nella tabella A, la regione Molise all'interno della circoscrizione n. 7 insieme alla regione Campania.

Invita quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.64 Amici, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Si tratta di un emendamento che disciplina lo svolgimento delle elezioni primarie per la selezione dei candidati, coinvolgendo, nelle operazioni, le pubbliche amministrazioni e prevedendo quindi oneri finanziari per la sua applicazione. Non essendo possibile approvare provvedimenti che recano conseguenze finanziarie durante la sessione di bilancio, ritiene che questo emendamento potrebbe essere trasformato in una autonoma iniziativa legislativa da esaminarsi al termine della sessione stessa.

Esprime altresì un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 1.02 Zaccaria, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Questo articolo aggiuntivo potrebbe essere ripresentato in Assemblea. Si tratta di una proposta emendativa volta a disciplinare limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento europeo. Su questo articolo aggiuntivo si riserva di approfondire le tematiche recate, con particolare riferimento all'apparato sanzionatorio.

Si sofferma infine sugli articoli aggiuntivi 1.04 Stracquadanio, 1.05 Bressa e 1.06 Stracquadanio, in materia di competenza sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali esprime un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Si tratta di questioni di estrema delicatezza e complessità, che richiedono un attento approfondimento. Tali questioni sono state sollevate inizialmente dal presidente della giunta delle elezioni, Maurizio Migliavacca, con una lettera indirizzata al presidente della I Commissione lo scorso 29 luglio. Al riguardo osserva che la materia in questione, pur avendo dei riflessi sui provvedimenti in esame, riguarda in modo più rilevante il sistema elettorale per le elezioni del Parlamento nazionale. Ritiene, pertanto, che questi emendamenti potrebbero costituire oggetto di un'autonoma iniziativa legislativa, auspicando in proposito che il relativo esame possa concludersi in tempo utile per lo svolgimento delle imminenti elezioni dei parlamentari europei.

Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti.

Jole SANTELLI (PdL) riformula i propri emendamenti 1.7 e 1.9 nei termini suggeriti dal relatore (*vedi allegato 2*).

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7 e 1.9 Santelli, come riformulati.

Luciano DUSSIN (LNP) riformula il proprio emendamento 1.11 nei termini suggeriti dal relatore (*vedi allegato 2*).

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11 Luciano Dussin, come riformulato.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) riformula il proprio emendamento 1.17 nei termini suggeriti dal relatore (*vedi allegato 2*).

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.17 Bernini, come riformulato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si riserva di valutare la riformulazione suggerita dal relatore.

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.5 Stracquadiano, sul quale il proprio parere è contrario. Per quanto concerne poi l'articolo aggiuntivo 1.02 Zaccaria, ritiene preferibile individuare una idonea riformulazione nel corso dell'esame in sede referente, in modo da presentare all'Assemblea un testo completo.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento 1.65 Casini, del quale è cofirmatario. Si tratta di un emendamento con il quale il proprio gruppo intende affermare la propria contrarietà sul complessivo impianto normativo costruito dal relatore ed appoggiato dalla maggioranza. Si dichiara in primo luogo contrario all'abolizione del voto di preferenza: si tratta di una questione che per il proprio gruppo assume una valenza dirimente. Su questa, come sulle altre questioni problematiche del provvedimento in oggetto, richiama gli interventi svolti dai rappresentanti del proprio gruppo nel corso della discussione di carattere generale, nonché il suo intervento sul complesso degli emendamenti svolto nella seduta di ieri.

Si rammarica quindi per l'atteggiamento tenuto in sede di espressione dei pareri dal relatore, che stigmatizza. Il relatore, infatti, non ha ritenuto di prendere in considerazione neppure una delle 308 proposte emendative presentate dal proprio gruppo, palesando così un atteggiamento di assoluta chiusura.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.65 Casini e 1.1 Commercio.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea preliminarmente l'atteggiamento di chiusura del relatore nei confronti delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, che sono invece state concepite con la finalità di stimolare un serio dibattito sui punti più delicati del provvedimento in esame. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.12 Amici, del quale è cofirmatario, illustrandone il contenuto. Si tratta di un emendamento, conforme alla giurisprudenza costituzionale, che prevede l'ineleggibilità alla carica di parlamentare europeo per soggetti che ricoprono cariche di governo che, accettando la candidatura, decadrebbero dalla carica. In questo modo si consentirebbe all'elettorato di esprimere, in modo consapevole, un voto a favore di candidati che svolgerebbero compiutamente il loro mandato di parlamentare europeo. Con questo emendamento, oltre tutto, si potrebbe raggiungere l'obiettivo di bilanciare le conseguenze negative derivanti dall'abolizione del voto di preferenza.

Conclude affermando la contrarietà del proprio gruppo all'ipotesi di candidature multiple.

Andrea ORSINI (PdL) osserva preliminarmente che l'emendamento 1.12 Amici si configura esplicitamente come una norma *contra personam*, diretta a colpire un soggetto determinato mediante la previsione dell'ineleggibilità di soggetti titolari di cariche di governo. L'ineleggibilità, rappresentando la violazione di un principio costituzionale di rango primario, quale è il diritto di

elettorato passivo, può soffrire eccezioni molto limitate, e non può essere estesa in modo indiscriminato, come avviene invece nell'emendamento in questione.

Mauro LIBÈ (UdC) sottolinea preliminarmente il proprio rammarico per l'atteggiamento di chiusura da parte del relatore e della maggioranza nei confronti delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo.

Nel sottoscrivere l'emendamento 1.12 Amici, fa presente l'opportunità di impedire la presentazione di candidature multiple, anche attraverso l'ineleggibilità e l'incandidabilità.

Pino PISICCHIO (IdV) si sofferma preliminarmente sui temi dell'ineleggibilità e dell'incandidabilità. Si tratta di meccanismi che assumono una diversa valenza ed un diverso significato a seconda del sistema elettorale in vigore. Infatti, l'attività della Giunta delle elezioni si è profondamente differenziata nel tempo a seconda del sistema elettorale vigente.

Soffermandosi sull'emendamento 1.12 Amici, osserva che esso costituisce una condivisibile soluzione per bilanciare in qualche modo la non condivisibile abolizione del voto di preferenza.

Maurizio BIANCONI (Pdl), intervenendo sull'emendamento 1.12 Amici, rileva come esso sia stato evidentemente concepito con l'obiettivo di colpire, attraverso la previsione della ineleggibilità, un soggetto specificamente individuato. Questo emendamento è volto a prevedere l'ineleggibilità alla carica di parlamentare europeo dei soggetti che ricoprono cariche di governo: esso è, tuttavia, evidentemente incompleto, in quanto non prevede tra i soggetti ineleggibili anche gli assessori regionali o quelli dei principali comuni, che spesso svolgono compiti di rilevanza maggiore rispetto a sindaci di comuni minori o a taluni presidenti di provincia.

L'emendamento in questione è poi evidentemente disarmonico nella parte in cui prevede che l'accettazione della candidatura comporta la decadenza dalle cariche per cui è prevista l'ineleggibilità: dalla sua approvazione, infatti, deriverebbero conseguenze molto diverse a seconda delle singole ipotesi. Si tratta cioè di una disposizione che rischia di pregiudicare l'armonia del complessivo ordinamento.

Infine, l'emendamento in questione rischia di vedere pregiudicati i propri effetti qualora l'esame del provvedimento in oggetto si concluda in una data che non consenta l'applicazione della disposizione di cui al comma 3, che prevede che «le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Parlamento europeo, a decorrere dalla data della prima sessione del Parlamento stesso tenuta dopo la precedente elezione».

Angelo CERA (UdC) si dichiara favorevole al mantenimento del voto di preferenza che, in un sistema elettorale con formula proporzionale, consente all'elettore di operare una scelta consapevole in grado di assicurare una rappresentanza di alto livello e prestigio. Viceversa, la scelta del relatore contenuta nel testo base, abolendo tale strumento, produce un abbassamento del livello della classe politica, di cui è consapevole in primo luogo l'elettore stesso.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 1.12, del quale è cofirmatario, fa presente, ribattendo alle obiezioni avanzate dai deputati di maggioranza, che l'ineleggibilità è un istituto che si applica per definizione a coloro che rivestono cariche di governo o comunque ruoli di potere. Né d'altra parte possono considerarsi paritarie o comparabili la posizione del capo del principale partito di opposizione e quella del Presidente del Consiglio. Conviene poi sul fatto che l'ineleggibilità costituisce una limitazione del diritto costituzionale di elettorato passivo, ma sottolinea come tale limitazione debba considerarsi ammissibile nel momento in cui interviene per salvaguardare un interesse pubblico, quello ad evitare un condizionamento nel voto, preminente sull'interesse del singolo ad essere eletto.

Manuela DAL LAGO (LNP), con riferimento all'intervento del deputato Cera, esprime l'avviso che gli interventi dovrebbero vertere esclusivamente sull'oggetto proprio degli emendamenti di volta in volta all'attenzione della Commissione, e non invece divagare su questioni di carattere generale già ampiamente affrontate nel corso dell'esame preliminare. Ciò premesso, ricorda al deputato Cera che le preferenze plurime da lui rievocate con tanta retorica erano spesso lo strumento del voto di scambio, per cui ritiene del tutto fuori luogo presentarle come il contrassegno della democrazia. Quanto poi alla presunta mancanza di rapporto con il territorio da parte dei parlamentari eletti con l'attuale legge elettorale nazionale, assicura che, per quanto riguarda la Lega Nord Padania, questa ha un fortissimo radicamento territoriale, che va dalla selezione dei candidati fino allo svolgimento del mandato.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 1.12, del quale è cofirmatario, dichiara che lo scopo cui esso tende è esclusivamente quello di evitare che al corpo elettorale siano proposti candidati di bandiera che, anche ove eletti, non andranno a ricoprire il seggio. Si tratta quindi di un emendamento che va nella direzione che il relatore dichiara di voler perseguire, quella della qualità della rappresentanza e della trasparenza del rapporto tra partiti ed elettori. Che l'emendamento non abbia alcun'altra finalità è provato dal fatto che i presentatori sono disposti a riformularlo in termini tali da superare le obiezioni mosse dal deputato Bianconi, estendendo quindi l'ineleggibilità agli assessori regionali e locali e introducendo una disposizione transitoria, valida per le elezioni del 2009, in relazione al limite di 180 giorni. L'emendamento non tende pertanto ad alcuno scopo subdolo, bensì solo ad assicurare quella qualità della rappresentanza che il relatore dichiara di considerare un bene primario, ma che non fa nulla per perseguire.

Mario TASSONE (UdC), premesso che il suo gruppo condivide l'emendamento Amici 1.12, osserva come l'obiezione secondo cui l'ineleggibilità dei titolari di cariche di governo nazionale e locale sarebbe incostituzionale in quanto limiterebbe il diritto di elettorato passivo non è condivisibile. Aggiunge che da parte del suo gruppo non c'è alcuna intenzione di proporre norme intese a colpire l'avversario politico, bensì solo di fare una buona legge che duri nel tempo, nella convinzione che il legislatore saggio non debba inseguire i contrasti dell'oggi, ma guardare lontano. Considerato poi che i presentatori dell'emendamento si dichiarano pronti a riformularlo per evitare le obiezioni sollevate dalla maggioranza, ritiene che, se il relatore persiste nel proprio parere contrario, si deve concludere che l'atteggiamento della maggioranza sia di totale preclusione.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, ricorda che nel 2004, in occasione dell'esame di quella che sarebbe divenuta la legge n. 78 di quell'anno, il Parlamento discusse ampiamente sulla materia delle incompatibilità relative ai parlamentari europei, raggiungendo un ampio accordo trasversale che andava ben oltre il passivo recepimento delle indicazioni che al riguardo venivano dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE. Aggiunge che il regime delle incompatibilità con il mandato parlamentare europeo previsto dalla citata legge è estremamente severo, prevedendo che le incompatibilità debbano essere obbligatoriamente rimosse, a pena di decadenza, precedentemente alla prima seduta del nuovo Parlamento europeo. Fa inoltre presente l'opportunità di evitare l'introduzione nella legge elettorale europea di misure che penalizzino una sola forza politica nel suo rapporto con l'elettorato: ricorda infatti che c'è un «potere di convocazione dei *leader* di partito» e che introducendo l'ineleggibilità per i componenti del Governo nazionale si impedirebbe di fatto soltanto al *leader* di uno dei due schieramenti di esercitare il potere di convocazione. Per queste ragioni, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Amici 1.12.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea e dovendosi ancora riunire il Comitato permanente per i pareri, comunica che, su richiesta di alcuni

gruppi, la seduta già prevista per questa sera, al termine dei lavori dell'Assemblea, non avrà luogo e che il seguito dell'esame degli emendamenti è pertanto rinviato alla giornata di domani.

La seduta termina alle 15.50.